



L.G. 16/1/24

**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

P.U. n. 41-2/2015

1. RICORRENTE: **ITGE SRL**, con sede legale in Concorezzo via Piave 35, (c.f. p.iva 12473940968) a mezzo del legale rappresentante sig. Grassi Enrico, (già **ITGE Illuminotecnica di Grassi Enrico** c.f. GRSNRC56H09F704Z P.IVA 00284120961) elettivamente domiciliata in Agrate Brianza, centro direzionale Colleoni, Palazzo Astrolabio, via Cardano 2 presso lo studio dell'avv. Ilaria Brambilla (C.F. BRMLSR69A70F704J) dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec [ilaria.brambilla@monza.pecavvocati.it](mailto:ilaria.brambilla@monza.pecavvocati.it) presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (fax 0399714311)
2. CURATORI: rag. Maurizio Caliendo (C.F.: CLNMZM64C05B715W), con studio in Monza, via Velleia 5 PEC [mauriziocaliendo@odcec.mb.legalmail.it](mailto:mauriziocaliendo@odcec.mb.legalmail.it) e il dott. Conforti Ernesto (c. f. CNFRST67C31Z112K) con studio in Gorgonzola (MI) via Cavour 22, Pec [e.conforti@odcec.mb.legalmail.it](mailto:e.conforti@odcec.mb.legalmail.it)
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

---

**dichiara**

**inammissibile l'istanza di risoluzione del concordato;**

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **REDAELLI COSRUZIONI S.P.A.**, in concordato preventivo, (c. f. 02101450969), con sede legale in Monza via suor Maria Pellettier n. 4

**dichiara**



la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

**nomina**

la dott.ssa **Caterina Giovanetti** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

il rag. Maurizio Caliendo (C.F.: CLNMZM64C05B715W), con studio in Monza, via Velleia 5 PEC mauriziocaliendo@odcec.mb.legalmail.it e il dott. Conforti Ernesto (c. f. CNFRST67C31Z112K) con studio in Gorgonzola (MI) via Cavour 22, Pec e.conforti@odcec.mb.legalmail.it, che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risultano allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;

**stabilisce**

il giorno **21 gennaio 2025 alle ore 11,30**, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di



posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 19 novembre 2024

Il Presidente estensore

*dott.ssa Caterina Giovanetti*

